ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-5706 del 02/11/2023

Oggetto AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI

SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta

"ALLEGRETTI DAVIDE E C. SAS" - Brescello

Proposta n. PDET-AMB-2023-5886 del 31/10/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante RICHARD FERRARI

Questo giorno due NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.



Pratica n. 5154/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "ALLEGRETTI DAVIDE E C. SAS" - Brescello

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'autorizzazione esistente prot.n. 667 del 12/01/2015, adottata dalla Provincia di Reggio Emilia e intestata alla Ditta "ENI RETE OIL & NONOIL S.P.A.", successivamente volturata alla Ditta ALLEGRETTI DAVIDE E C. S.a.s. con atto DET-AMB-2017-6062 del 14/11/2017, concernente l'attività di distribuzione carburanti con autolavaggio svolta negli impianti ubicati in comune di Brescello - Via Cisa Ligure n.13;

Vista la domanda di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **ALLEGRETTI DAVIDE E C. Sas**, avente sede legale e stabilimento nel comune di **Brescello - Via Cisa Ligure n.13 -** provincia di Reggio Emilia, per l'attività di autolavaggio, acquisita agli atti con prot. PG/6021 del 13/01/2023 e la successiva documentazione integrativa acquisita agli atti con PG/84049 del 12/05/2023;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell' AUA;

Preso atto che nel sito di via Cisa Ligure n.13 è presente oltre all'attività di autolavaggio, il cui scarico è oggetto della presente AUA, un'attività di distribuzione carburanti con annesso locale gestore da cui si originano rispettivamente acque di prima pioggia e acque reflue domestiche aventi recapito nella pubblica fognatura, mediante punti di scarico separati e distinti tra loro e da quello dell'autolavaggio;

Preso atto che la presente domanda di modifica è stata presentata dalla Ditta **ALLEGRETTI DAVIDE E C. Sas**, che gestirà l'attività di autolavaggio, mentre altra azienda gestirà l'attività di distribuzione carburanti e locale gestore con propria idonea autorizzazione, per aggiornare l'AUA rispetto all'attività svolta e agli scarichi da essa generata rispetto alla precedente autorizzazione adottata dalla Provincia di Reggio Emilia prot.n. 667 del 12/01/2015 per la Ditta "ENI RETE OIL & NONOIL S.P.A.", successivamente volturata con atto DET-AMB-2017-6062 del 14/11/2017 alla Ditta ALLEGRETTI DAVIDE E C. S.a.s, poiché le due attività sono attualmente in carico a due diverse aziende;

Visto il nulla-osta allo scarico del Comune di Brescello, acquisito al Prot. di Arpae PG/105101 del 15/06/2023, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente al suddetto scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura



generate dall'attività di autolavaggio, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT007169-2023-P del 12/06/2023;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lqs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'autolavaggio della Ditta "ALLEGRETTI DAVIDE E C. Sas, ubicato nel comune di Brescello - Via Cisa **Ligure n.13**, che comprende i seguenti titoli ambientali:



Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

- 2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia prot.n. 667 del 12/01/2015 per la Ditta "ENI RETE OIL & NONOIL S.P.A.", successivamente volturata con atto DET-AMB-2017-6062 del 14/11/2017 alla Ditta ALLEGRETTI DAVIDE E C. S.a.s;
- 3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato 1 Scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Allegato 2 Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con <u>almeno sei mesi</u> di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.



Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (Dott. Richard Ferrari) firmato digitalmente



Allegato 1- Scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

La Ditta svolge attività di autolavaggio.

La richiesta di autorizzazione è relativa ad un punto di scarico S2 in pubblica fognatura a cui confluiscono le acque reflue industriali generate dall'attività di autolavaggio che avvengono su piazzola dedicata della superficie di 179 mq.

Le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio sono convogliate ad un impianto di depurazione costituito da vasca di sedimentazione fanghi, separatore degli olii e impianto di biofiltrazione; è presente inoltre una vasca di ricircolo delle acque. A valle idraulica dell'impianto di trattamento dei reflui è installato un pozzetto di controllo e prelievo campioni.

Lo scarico ha una portata media di 40 l/min

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e del punto di scarico è la tavola AS1 aggiornata a Gennaio 2023 e inviata con la domanda di modifica di AUA.

Prescrizioni:

- 1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 3 mc;
- 2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **800 mc**;
- 3. I reflui industriali, al punto individuato per il controllo dello scarico, dovranno rispettare, i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga:

Parametri	Valori	Unità di misura
Solidi sospesi totali	1000	mg/l
BOD	500	mg/l
COD	1000	mg/l
Fosforo	40	mg/l
Tensioattivi totali	30	mg/l

- 4. A monte dello scarico in pubblica fognatura, deve essere presente un pozzetto di ispezione assunto per il controllo dello scarico; tale pozzetto deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.



- 6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
- 10. I sistemi adottati per il trattamento dei reflui industriali devono essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue industriali, siano questi a matrice prevalentemente organica o inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al nº 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.

Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lqs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.



Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla Valutazione di impatto acustico in via previsionale, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale e trasmessa in data 12/05/2023, si evince che la tipologia di attività è assimilabile a quelle definite dall'art.4 comma 2) del DPR 227/11 le cui emissioni di rumore non risultano superiori ai limiti fissati dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.